

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	681
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore BITOSSÌ: Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1936, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (585)	681
PRESIDENTE	681, 682
SULLO, <i>Relatore</i>	682
COSTA	682
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni Statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147)	683
PRESIDENTE 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693	
COSTA, <i>Relatore</i> . 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	684, 685, 686, 688, 691, 693
CORBINO	684, 685, 687, 690, 691, 692
DE MARTINO FRANCESCO . 684, 685, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693	

PAG.

MANNIRONI	684, 685, 687, 688, 689, 693
DE PALMA	684, 693
WALTER	685
FERRERI	686, 687, 688, 689, 690, 691, 693
GHISLANDI	686, 688
GUGGENBERG	687
TUDISCO	688, 691
TREMELLONI	689, 691

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Zerbi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bitossi: Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bitossi: «Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938 n. 1518, nel caso che esso sia scaduto o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.

Invito il relatore onorevole Sullo a svolgere la sua relazione su questa proposta di legge già approvata dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

SULLO, *Relatore*. Il 21 aprile 1949 l'onorevole Bitossi presentò una proposta al Senato tendente a far ottenere la proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni contenute in due decreti legislativi, ed esattamente quello del 10 agosto 1945, n. 473, e quello del 5 agosto 1947, n. 821, in merito al periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso, delle masserizie da parte dei dipendenti statali.

Come i colleghi sapranno, con la legge 19 agosto 1938, n. 1518, venne riorganizzata la materia del trattamento economico degli statali in occasione di missioni e di trasferimenti. Questa legge, all'articolo 12, diceva che le indennità di trasferimento dovute all'impiegato, non competono quando siano decorsi due anni dal momento in cui l'amministrazione ha autorizzato il trasferimento.

Naturalmente, per il sopraggiungere dello stato di guerra, molti impiegati non hanno potuto fruire delle disposizioni contenute nel citato articolo 12, e perciò nel 1945 e poi nel 1947 questo termine fu prorogato.

Il senatore Bitossi ritiene di prorogarlo ulteriormente, comunque, fino al 30 giugno 1951.

Nella discussione sorta al Senato l'onorevole Paratore, presidente della Commissione finanze e tesoro, fece introdurre un articolo 2 tendente ad affermare che non vi è un nuovo maggior onere, e che tutte le spese che dovranno essere fatte per questa bisogna, graveranno sui fondi ordinari del bilancio. Da qui la modifica dell'articolo 2.

Nell'ultima nostra seduta si pensò che fosse opportuno, per ragioni formali nel momento in cui si accetta la sostanza della proposta Bitossi, ratificare anche i due decreti legislativi di cui ho fatto cenno. Ragione per cui è stato chiesto alla Commissione per la ratifica dei decreti il suo parere, in modo che la nostra decisione fosse confortata dal parere preventivo di quella Commissione, la quale, nella seduta del 29 aprile, ha espresso parere favorevole alla ratifica in questione, ed ha presentato il testo che sarebbe opportuno approvare in questa sede, che è lo stesso testo proposto dall'onorevole Bitossi con l'aggiunta di un articolo di

questo tenore: « Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato ».

Ragion per cui, essendovi il parere favorevole della Commissione speciale per la ratifica dei decreti, essendo logica una valutazione favorevole, da parte nostra, della proposta del senatore Bitossi, noi potremmo approvare gli articoli 1 e 2 così come ci sono stati trasmessi dal Senato, integrati da un articolo proposto dalla Commissione per la ratifica dei decreti, che potrebbe precedere gli altri due.

Prego i colleghi di votare favorevolmente la proposta nei suoi tre articoli, facendo precedere, ripeto, il testo della proposta stessa, così come è stato approvato dal Senato, da un articolo formulato nel modo seguente: « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Poiché la proposta di legge, a causa dell'accennata modifica, deve tornare al Senato, proporrei la soppressione della citazione dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nell'articolo 2.

SULLO, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ricordo che il relatore onorevole Sullo ha proposto il seguente articolo 1.

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (già articolo 1 della proposta di legge originaria) il cui testo è così formulato:

« Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (già articolo 2 della proposta di legge originaria). Ne do lettura:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata della validità del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle « indennità di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio ».

Rammento che l'onorevole Costa ha proposto la soppressione delle parole « Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ».

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta della Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati, e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati, e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

Invito il relatore onorevole Costa a riferire sul lavoro svolto dal Comitato da me nominato nelle persone del relatore stesso, dell'onorevole Castelli Avolio e dell'onorevole Ferreri nella precedente seduta dell'11 corrente per l'esame conclusivo di questo disegno di legge.

COSTA, *Relatore*. Nell'ultima nostra riunione era stata presa una decisione di mas-

sima, che avremmo dovuto tradurre in atto, d'accordo con i colleghi onorevoli Castelli Avolio e Ferreri. La decisione era stata questa: di sostituire al macchinoso disegno di legge ministeriale, il quale, per molteplici aspetti, si prestava alla nostra critica, un altro testo, che fosse imperniato su concetti molto semplici, e cioè: la prima parte, riferentesi ai compensi dovuti alle commissioni di studio e d'inchiesta, avrebbe dovuto essere regolamentata come estensione della legge 15 marzo 1950, n. 143, che ha disciplinato la materia per le commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

Per la seconda parte del disegno di legge, cioè quella parte che si riferisce ai compensi per le commissioni di esame, si era detto di adeguare i compensi. Questa era la direttiva della Commissione.

Se non che, quando mi sono messo a preparare il canovaccio sul quale poi discutere con i miei due colleghi, mi sono accorto che vi è una legge successiva alla citata legge del 15 marzo: la legge 18 aprile 1950, n. 199.

Cosa dispone di nuovo questa legge? È la legge che modifica la precedente legislazione relativa alle terre incolte. Detta legge si è occupata anche delle commissioni istituite presso le prefetture, e stabilisce la misura dei compensi per i membri delle accennate commissioni in lire 125 e 250.

Ciò stante, diventa, a mio giudizio, inopportuno prendere come guida la citata legge 15 marzo 1950 che dispone la misura dei compensi in 300 e 500 lire, dal momento che ve ne è una successiva che stabilisce diversamente; allora tanto vale che si regoli la materia *ex novo*, senza tener conto di queste leggi.

Certo che le cose sono state fatte in modo caotico, in quanto le disposizioni relative ai gettoni non seguono un indirizzo unico.

PRESIDENTE. Dal momento che vi è quest'altra disposizione, ciò significa che si è ritenuto opportuno modificare le misure dei gettoni fissate dalla precedente legge. Evidentemente, chi ha redatto questo secondo provvedimento non ha tenuto conto di quello sui sinistri marittimi.

COSTA, *relatore*. Comunque, io e i colleghi del Comitato abbiamo creduto di non dover più seguire quelle direttive che ci aveva dato la Commissione plenaria nell'ultima seduta, e ci siamo permessi di fare *ex novo* tutto il progetto, che, sostanzialmente, è modellato su quello precedente; e lo abbiamo rifatto con criteri che a noi sono sembrati più razionali. In sede di discussione degli articoli si potrà

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

poi vedere quanto vi sia di accettabile in quello che il comitato ha elaborato; quindi chiediamo che si ritenga sorpassata la discussione generale poichè mi sembra sia stata già in precedenza ampiamente svolta. Desidero aggiungere, inoltre, che siamo d'accordo in questo senso anche con l'onorevole ministro Petrilli.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e propongo di passare all'esame degli articoli del nuovo testo proposto dal Comitato da me nominato, ritenendo naturalmente annullata l'approvazione dell'articolo 1 fatta, in linea di massima e salvo coordinamento, nella seduta dell'11 maggio corrente. Chiedo al Governo, se è d'accordo che la discussione avvenga su questo nuovo testo.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non ha nulla in contrario a che la discussione avvenga sul nuovo testo proposto dal relatore, unitamente agli onorevoli Castelli Avolio e Ferreri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, do lettura dell'articolo 1:

« A ciascuno dei componenti o segretari di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, anche non previsti da disposizioni legislative, operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

« Il gettone di presenza è stabilito in lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire 800 per gli estranei alle medesime.

« Qualora disposizioni particolari prevedono altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà ».

CORBINO. Osservo che vi è una certa sproporzione fra le lire 500 date agli appartenenti alle Amministrazioni e lire 800 date agli estranei all'Amministrazione. Sarei dell'idea di ridurre a lire 400 la quota degli impiegati (dato che essi percepiscono già regolarmente lo stipendio della propria Amministrazione) e di portare a lire 1.000 quella degli estranei.

DE MARTINO FRANCESCO. Credo che si potrebbero proporre allora, più opportunamente, le due quote di lire 500 e lire 1.000.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il limite di lire 500 mi sembra accettabile.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Comitato sostituendo al secondo comma le parole « e in lire 800 » con le altre « e in lire 1000 ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2 (nuovo testo):

« A carico delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo o di quelle di altri enti pubblici non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, statale od estraneo, anche se componente o segretario di più commissioni, un numero di presenze superiori a quindici in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi.

« Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza ».

Proporrei di sopprimere la frase « statale o estraneo » di cui al primo comma dell'articolo 2 e anche l'altra frase dello stesso primo comma « A carico delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni con ordinamento autonomo o di quelle di altri enti pubblici ».

DE MARTINO FRANCESCO. Qualora si tratti di commissioni che, ad esempio, abbiano necessità di tenere più di 15 sedute al mese, con questa disposizione di cui al nuovo testo dell'articolo, verremmo a frenare il rapido svolgimento di talune attività in questo campo; e poichè occorre far presto, non so se la formulazione medesima si debba accettare così come ci è stata proposta.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lo spirito del provvedimento è di far sì che non vengano moltiplicate artificiosamente le sedute; quindi si è posto un limite.

MANNIRONI. Sono convinto che potrebbero verificarsi anche degli inconvenienti tra cui quelli accennati dal collega onorevole De Martino Francesco, però sono del parere che una limitazione ci voglia.

DE PALMA. Queste commissioni mi pare che verrebbero a sedere quasi in permanenza, se si considera che possono essere 15 sedute in un mese — togliendo anche i giorni festivi — e quindi mi pare che si possa accettare la formulazione dell'articolo così com'è stata proposta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

COSTA, *Relatore*. Per quanto riguarda il nuovo articolo 2 avverto che il Comitato ha proposto anche la soppressione del terzo comma del testo originario.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo 2, facendo presente che con gli emendamenti ora proposti, tale articolo verrebbe ad essere così formulato:

« Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di più Commissioni, un numero di presenze superiore a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi.

« Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza ».

(È approvato).

MANNIRONI. Osservo che mentre all'articolo 1 proposto dal Comitato si parla di altri enti pubblici oltre che delle Amministrazioni statali propriamente dette, nell'articolo 2 non si fa nessun cenno a detti enti pubblici. Perciò proporrei che questa lacuna fosse colmata, inserendo anche nell'articolo 2 la frase « ed altri enti pubblici » in maniera da stabilire un trattamento economico ed autonomo per tutti i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, l'articolo 1 è già stato approvato come pure l'articolo 2. Ella potrà proporre, se mai, un articolo aggiuntivo.

DE MARTINO FRANCESCO. Non credo che con questo disegno di legge si possa regolare una materia diversa da quella che riguarda unicamente un interesse delle Amministrazioni statali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3.

« Agli effetti del trattamento di cui all'articolo 1, l'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto ministeriale da adottarsi di concerto col Ministro del tesoro ».

COSTA, *Relatore*. Poiché a noi interessa che ci sia il consenso del ministro del tesoro, abbiamo tolto agli effetti della costituzione

delle Commissioni l'autorizzazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CORBINO. Credo che convenga di lasciare alla Presidenza del Consiglio la possibilità di intervenire ai fini di autorizzare le commissioni che non sono previste dalla legge, s'intende con l'aggiunta « di concerto con il ministro del tesoro ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il principio, secondo cui le commissioni debbono essere costituite con decreto ministeriale, bisogna che sia mantenuto; e naturalmente in questo caso con il concerto del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Questo sì; ma qui la formulazione mi lascia perplesso.

COSTA, *Relatore*. Insisto nella mia formulazione.

WALTER. Tutte queste commissioni, sono nominate dal ministro oppure anche dagli organi del Ministero? Mi sembra che l'articolo 3 tenderebbe ad escludere certe commissioni che sono nominate da organi del Ministero.

PRESIDENTE. Non capisco questa osservazione: o queste Commissioni, questi Collegi, sono previsti da leggi, e allora si nominano, ma se non sono previsti da leggi, non vedo come possa un organo del Ministero nominarli. Altrimenti ogni ufficio dipendente costituirebbe una Commissione.

Ad ogni modo, nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 che è così formulato.

« Qualora il trattamento economico di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

« Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari già abbia una particolare disciplina, e se il trattamento economico tra i componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

Passiamo all'esame dell'articolo 5 di cui do lettura:

« A ciascuno dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami, per l'ammissione di personale di gruppo A e B o equiparato, nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di lire cinquanta per ogni prova scritta esaminata.

« Per le prove pratiche il compenso è di lire trenta.

« Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto inoltre, a ciascun membro, un compenso di lire quaranta per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.

« Quando si tratti di concorsi per soli titoli è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire sessanta.

« Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di lire ottanta.

« Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza ».

COSTA, *Relatore*. La formulazione di questo articolo è identica a quella del testo ministeriale, con la sola variante della misura dei compensi. Abbiamo ridotto a 40 ciò che era 50, e questo perché abbiamo fatto dei calcoli ipotetici per vedere quanto può percepire il membro di una qualsiasi commissione. Il collega onorevole Ferreri ha fatto dei conteggi aritmetici, ed ha raggiunto certi risultati.

FERRERI. Era rimasta in sede di discussione la questione delle prove sperimentali, perché il testo governativo parla di prove sperimentali, pratiche o manuali.

Vi sono concorsi per i quali le prove sperimentali sono di tale interesse da potersi assimilare, per la loro importanza, più alle prove scritte che alle orali. Mi riferisco agli esami per chimici, per ingegneri o che so io.

Dicendo « prove scritte e pratiche » le prove sperimentali si assimilerebbero alle prove scritte. Non so se sia il caso di dirlo esplicitamente, nel senso di aggiungere al primo comma « prove scritte o sperimentali... ».

PRESIDENTE. Lei ha il dubbio che le prove sperimentali possano essere compensate con le 30 lire? Non mi pare!

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe fare una circolare interpretativa.

GHISLANDI. Propongo che si ritorni al testo del Governo, il quale stabiliva dei compensi maggiori. Bisogna pensare che si tratta di funzionari dello Stato...

FERRERI. Sì, ma hanno già uno stipendio che non perdono durante il periodo di tempo in cui fanno parte delle Commissioni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'esame dei titoli, si compensa con 40 o 60 lire a seconda che si tratti di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Rilevo che il lavoro che fa la commissione nei due casi per lo spoglio dei titoli, è identico: l'esame dei titoli, obiettivamente, è la stessa cosa dal punto di vista del lavoro della commissione. Non è, d'altronde, un lavoro molto pesante, perché tutto si riduce alla fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli; il resto è lavoro di incasellamento che può essere fatto anche dal segretario.

Ho rilevato questa identità di lavoro nei due casi, per dire che non trovo giustificata la differenza del compenso di lire 40 e di 60 lire.

FERRERI. Il concorso per titoli ed esami è riservato a quei candidati che normalmente fanno più affidamento sulla prova di esame che sui titoli, mentre quello per titoli è normalmente riservato a coloro che hanno molti e tali titoli, che la prova di esame si ritiene superflua.

Ora, se il *dossier* dei titoli, per questi secondi candidati, è più voluminoso, di conseguenza l'esame sarà più laborioso ed allarga la responsabilità della commissione. Ciò ha il suo peso e perciò vi è quella differenza di compenso.

COSTA, *Relatore*. Voglio dare un chiarimento al quale sono spinto dall'osservazione del collega Ghislandi. Debbo chiarire, cioè, il perché ho aderito senz'altro a questa riduzione di cifre.

In una delle mie relazioni su questo disegno di legge, fatta in aula, ed alla quale il collega Ghislandi non era presente, io esposi delle cifre, a mo' di esempio, dei compensi che avrebbero percepito certi commissari, cifre che sbalordirono i colleghi.

Allora il Presidente ebbe l'idea di stabilire un massimo oltre il quale non si potesse andare, e magari un minimo al di sotto del quale non si dovesse andare.

In sede di Comitato, noi ci siamo preoccupati della difficoltà di applicare il criterio di apportare un massimo ed un minimo. Allora, sulla base di conteggi fatti dal collega onorevole Ferreri, abbiamo detto che con queste limitazioni si arriva a togliere le punte

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

massime e quelle minime. Siamo così arrivati a delle piccole riduzioni.

Chiarito il motivo per il quale ho aderito a questa idea, dichiaro che, personalmente, non ho nulla in contrario qualora la Commissione lo decidesse di ritornare al testo ministeriale.

CORBINO. Io sono dell'idea che dovremo seguire le proposte fatte dal Comitato, che attenuano un poco il testo ministeriale, non tanto perché si voglia contenere l'ammontare delle indennità di commissione che possono riscuotere i funzionari, ma soprattutto per un'altra ragione che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi.

I commissari sono nominati dalle direzioni generali dei vari Ministeri. Ora, quando vi è una certa proporzione tra l'entità del lavoro svolto e l'entità della somma percepita, il numero degli aspiranti al posto di commissario si mantiene relativamente basso e la scelta può essere fatta con criteri oggettivi. Ma se facciamo sì che i compensi per la partecipazione a queste commissioni siano troppo alti, noi arriveremmo a questo risultato: che coloro i quali non avrebbero titolo per far parte delle commissioni, finirebbero con l'entrarvi attraverso tutte quelle manovre che noi perfettamente conosciamo.

Quindi, anche per mantenere una più ampia facoltà di scelta da parte dell'Amministrazione per ciò che concerne i commissari, conserverei le retribuzioni entro i limiti proposti dal relatore, che rappresentano una soluzione mediana fra il progetto governativo e le varie proposte che sono state fatte.

Sono pertanto favorevole al testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Se la proposta del relatore comporta la soppressione del minimo e del massimo, occorre pensarci.

COSTA, Relatore. Propongo di accantonare la questione per riesaminarla insieme all'articolo 8.

GUGGENBERG. Mi meraviglia la restrizione contenuta nel comma 5°, in cui è detto che l'esaminatore non ha diritto ad alcun compenso se il candidato non sostiene la prova.

COSTA, Relatore. Ma è logico: se non hanno lavorato non devono essere compensati. Se la prova non è stata sostenuta, non vedo la ragione di dare il compenso.

All'articolo 6 proporremo che i compensi siano moltiplicati per quattro, per i membri che risiedono in località distante oltre i 100 chilometri dai luoghi in cui si svolgono gli esami; mentre i compensi stessi verreb-

bero aumentati del 150 per cento per distanze minori e per coloro che risiedono in città.

TUDISCO. Non sono d'accordo che questi compensi siano stabiliti in relazione alla distanza. Anzitutto, un commissario, allorchè si reca fuori sede, deve essere rimborsato del danno economico che gliene deriva. Per quanto concerne tutto il resto non capisco perchè la remunerazione debba essere diversa a seconda che questa attività sia svolta in un luogo piuttosto che in un altro.

DE MARTINO FRANCESCO. Neppure io vedo la ragione di fare una distinzione a seconda che la sede degli esami sia superiore od inferiore ai 100 chilometri.

Bisognerebbe piuttosto studiare un certo coordinamento fra le varie disposizioni inerenti alle indennità di missione e le altre, in modo da mettere i funzionari in condizioni di espletare degnamente le loro funzioni, e specialmente mi riferisco a quei casi in cui il numero degli esaminandi è ristretto, perchè in tal caso la remunerazione diverrebbe irrisoria.

MANNIRONI. Mi associo alle considerazioni fatte dai colleghi onorevoli Tudisco e De Martino.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, lei farebbe allora una proposta di sospensiva?

DE MARTINO FRANCESCO. Si tratta più che altro, di uniformare il trattamento in questione senza farlo pesare sul trattamento di missione.

PRESIDENTE. Qui i concetti sono due: l'indennità di missione ed il compenso dovuto per lo svolgimento degli esami. Si tratta di due concetti economici che non vanno confusi.

DE MARTINO FRANCESCO. Si potrebbe piuttosto trovare il modo di aumentare le indennità di missione.

COSTA, Relatore. È opportuno che la Commissione tenga presente che il Comitato si è proposto lo scopo di migliorare il progetto governativo, il quale si occupava particolarmente di coloro che risiedono fuori la sede del concorso. La distinzione dei 100 chilometri — più o meno — è stata introdotta da noi, appunto per giungere ad un migliore adeguamento in materia di compensi.

All'articolo 7 si è previsto anche il caso dello scarso numero degli esaminandi ed abbiamo stabilito talune maggiorazioni o talune limitazioni, a seconda della natura specifica del concorso.

FERRERI. Bisogna tener conto di questo: che se torniamo al concetto delle inden-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

nità di missione da aggiornare, allora questo progetto di legge, dall'articolo 5 in poi, diverrebbe inutile. Il criterio dei 100 chilometri è approssimativo, e del resto è frutto di esperienza acquisita in materia di minimi e di massimi, compensando anche i commissari in base alle prove, ecc.

PRESIDENTE. Io sarei incline ad una norma che assicuri un minimo per coloro che sono impegnati in esami che abbiano un numero esiguo di candidati, e che verrebbero quindi ad avere un compenso irrisorio; e nello stesso tempo decurtare i loro compensi qualora divenissero eccessivi. Si tratta di adottare cioè un criterio di maggior giustizia possibile.

FERRERI. Il minimo io lo capisco; ma per quanto riguarda il massimo non saprei come determinarlo, perché è proporzionale alla spesa che il commissario deve sostenere venendo da fuori. È una materia questa che si presenta piuttosto difficile da regolare.

PRESIDENTE. Si badi che questi compensi si cumulano con uno stipendio, e quindi non debbono e non possono eccedere determinati limiti.

FERRERI. È naturale che la spesa aumenta per il prolungarsi della permanenza del commissario presso la sede degli esami; comunque, in sede di Comitato si è già prevista una limitazione a questo riguardo, nel caso in cui i concorrenti superino il numero di 1.250.

PRESIDENTE. Prendo atto che è stata prevista questa limitazione. Ritorniamo ora all'esame dell'articolo 5.

GHISLANDI. All'articolo 5, dove è detto « il compenso di lire 500 » propongo che si dica « lire 600 »; cioè mi sembra opportuno uniformarsi ai compensi previsti dal testo ministeriale.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di esprimere il suo avviso.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole al testo del Comitato.

DE MARTINO FRANCESCO. Propongo di accantonare l'articolo 5 e di porre in votazione anzitutto l'articolo 6.

COSTA, *Relatore*. Io non ho difficoltà ad aderire a tale proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni propongo di accantonare l'articolo 5 e di esaminare l'articolo 6 di cui do lettura:

« I compensi indicati nel precedente articolo sono triplicati per i componenti i quali risiedono in località distanti cento chilometri o più dal comune in cui hanno luogo gli

esami o gli scrutini e sono maggiorati del centocinquanta per cento per i membri residenti in località a meno di cento chilometri. Essi assorbono, oltre i gettoni di presenza, il trattamento economico di immissione, salvo quanto previsto dal seguente comma.

« Ai componenti spetta il trattamento economico di missione soltanto per il tempo impiegato nel viaggio per raggiungere la sede degli esami e per ritornare nell'ordinaria residenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto personali, integrato di due decimi.

« Ai medesimi componenti, qualora partecipino a più commissioni per concorsi nella stessa o in diverse amministrazioni statali, la maggiorazione di cui al primo comma spetta per i lavori espletati in ogni singola giornata, limitatamente a quelli della sola commissione che comporti il trattamento più favorevole ».

Vorrei far osservare che se raddoppiamo l'indennità di missione, legittimiamo le aspettative di dette persone, ma si creano delle disparità fra coloro che eseguono le missioni e coloro che non le eseguono.

MANNIRONI. Vedo che ogni volta che si debbono fare degli esami, ad esempio, di licenza liceale, i professori si danno premura di essere inviati in sedi lontane.

Se questa aspirazione hanno ora che le tariffe sono basse...

PRESIDENTE. Allora Ella dovrebbe proporre la soppressione dell'articolo 6.

TUDISCO. Debbo dichiarare che non ero informato sulla entità delle trasferte che dà lo Stato ai suoi funzionari. Ritiro ciò che ho detto e non insisto nelle mie considerazioni, perché minerebbero la base del nuovo progetto.

MANNIRONI. Proporrei di dire che le indennità sono triplicate.

PRESIDENTE. Non vorrei mettere il Governo di fronte al fatto compiuto del raddoppiamento o della triplicazione delle indennità.

MANNIRONI. Ma il criterio prescelto non è pratico.

PRESIDENTE. Ne convengo, ma bisogna vedere quali siano le conseguenze pratiche.

MANNIRONI. Presento il seguente emendamento: « Ai commissari che risiedono fuori della sede nella quale la commissione si riunisce è raddoppiata l'indennità di missione dovuta in base alle tariffe vigenti anche quando partecipano a più commissioni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

FERRERI. Sarà bene che il collega onorevole Mannironi sappia che, per quel che riguarda la pubblica istruzione, vi è già un decreto legislativo del 2 settembre 1946, n. 483, che regola, con criteri simili a questi, il compenso dei commissari, per cui anche la sua proposta investirebbe tutti quegli altri commissari che sono regolati con i criteri preesistenti, ma che, nell'amministrazione della pubblica istruzione, come ho detto, sono regolati diversamente. Per le scuole secondarie vi è un altro decreto legislativo.

La sua proposta, quindi, non varrebbe per la suddetta amministrazione.

MANNIRONI. Non sarebbe opportuno sospendere la discussione, e sentire il parere dei tecnici dell'Amministrazione?

COSTA, *Relatore*. Li abbiamo già sentiti.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, se ella insiste nel suo emendamento, lo pongo in votazione.

MANNIRONI. Non insisto; ritiro l'emendamento.

TREMELLONI. A me sembra che la triplicazione dell'indennità dovrebbe bastare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se qualcuno propone specifici emendamenti, io li pongo in votazione, ma questo esprimere solo degli apprezzamenti personali ritarda il corso delle nostre discussioni.

DE MARTINO FRANCESCO. La relazione che precede il disegno di legge, fa il caso tipico di tre prove scritte d'esame e di una prova orale. Secondo il testo del Governo ogni commissario è compensato con 280 lire per candidato, a cui bisogna aggiungere quello che gli è dovuto per l'esame dei titoli.

Il testo del Comitato, invece, diminuisce questa cifra, che diventa di 230 lire, alle quali va aggiunto il compenso per l'esame dei titoli. Questi importi, secondo la proposta della Commissione, verrebbero quadruplicati per i funzionari che sono fuori sede, il che porterebbe la cifra a 1.200 lire per ogni candidato.

FERRERI. Il caso di concorsi con tre prove scritte, è un caso eccezionale, giacché per il Ministero della pubblica istruzione quasi tutti i concorsi hanno una prova scritta.

Comunque, anche se fossero due o tre le prove scritte, questo implica correzione di due o tre elaborati.

PRESIDENTE. Un commissario, quanti elaborati può correggere, in media, in un giorno?

Vi è il caso di certi concorsi di particolare importanza, come quelli dell'avvocatura, in cui la lettura dei temi è collettiva, ma nella maggior parte dei concorsi, i temi vengono distribuiti fra i vari commissari.

FERRERI. Noi dobbiamo supporre che il lavoro della commissione sia effettivamente un lavoro di commissione, cioè un lavoro ed un giudizio collettivo.

PRESIDENTE. Facciamo il caso che un commissario possa correggere, in un giorno, 20 temi. Se nella commissione vi sono 5 membri, ognuno dei quali correggerà 20 temi, figurerà che ognuno ne abbia corretti 100, perché in realtà in quel giorno la commissione nel suo complesso ha corretto 100 temi.

DE MARTINO FRANCESCO. Cento temi danno diritto a 50 mila lire. Queste 50 mila lire vanno divise fra i 5 commissari.

PRESIDENTE. No, qui è l'errore: il compenso spetta a ciascun membro. Per ogni prova scritta ogni membro ha diritto a 60 lire.

COSTA, *Relatore*. È così.

PRESIDENTE. Quindi quei 100 temi sono accreditati a ciascun commissario, anche se in realtà ne ha corretti soltanto 20.

FERRERI. Ella ha fatto l'esempio di 5 commissari, ognuno dei quali corregge 20 compiti. Ma occorre tener presente che le commissioni non sono formate da 5 o da 3 membri tutti versati in un'unica materia: vi è il professore di diritto pubblico, vi è l'esperto in materia finanziaria, ecc., di modo che, quando arriva il compito di diritto, sarà affidato a quel commissario, mentre l'elaborato di contabilità di Stato sarà affidato ad un altro membro, salvo poi a riunire tutti i dati.

PRESIDENTE. Il mio ragionamento è valido egualmente, perché se vi è un competente di contabilità di Stato che corregge tutti i compiti di quella materia, e vi è un altro commissario versato in un'altra materia il quale corregge tutti i compiti di quella data materia, in sostanza, alla fine, tutti i compensi si moltiplicano.

Voglio dire che vi sono 3 temi distribuiti fra tre commissari: alla fine, ciascun commissario è compensato come se avesse corretto non solo i suoi temi, ma anche quelli degli altri commissari.

Si deve trovare una base che non crei delle situazioni di privilegio.

FERRERI. Se si ritiene eccessivo dare il triplo del compenso a colui che viene da fuori, vuol dire che è troppo dare uno a chi è in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

sede. Propongo peraltro che al 1° comma, alle parole « sono triplicati » si sostituiscano le altre « sono maggiorati del 300 per cento ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento proposto dall'onorevole Ferreri.

(È approvato).

Propongo di tornare, ora all'esame dell'articolo 5 di cui è stata data precedentemente lettura. Ne propongo la votazione per divisione.

Metto in votazione il 1° comma.

(È approvato).

Metto in votazione il 2° comma.

(È approvato).

Metto in votazione il 3° comma.

(È approvato).

Metto in votazione il 4° comma.

(È approvato).

Metto in votazione il 5° comma.

(È approvato).

Metto in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

« Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del 1° comma dell'articolo 6 è maggiorato di un terzo per concorsi di grado VII o superiore; è invece ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo C, o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle forze armate dello Stato, o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato ».

DE MARTINO FRANCESCO. Non riesco a spiegarmi perchè è stato ridotto il compenso per i concorsi di personale di gruppo C.

PRESIDENTE. Per la facilità del compito, anzi, ritengo che la maggiorazione di un terzo per l'ammissione al grado VII sia irrisoria.

DE MARTINO FRANCESCO. Nei concorsi universitari, se si applicasse questa disposizione, a ciascun commissario verrebbero date 60 lire per ogni candidato, e niente altro. Si tratta effettivamente di una cifra irrisoria.

CORBINO. Per i concorsi per i gradi VII e superiori non si potrebbe stabilire di ritornare alla indennità di missione?

Per questi concorsi, dato che i posti messi a concorso sono pochi, i partecipanti non sono molti e se si danno 60 lire per ogni candidato, di commissari non se ne troveranno.

DE MARTINO FRANCESCO. Nel mio emendamento ho proposto un limite minimo di lire 50.000. Si tratta di commissioni che siedono almeno per una settimana.

PRESIDENTE. Questo inconveniente si può lamentare anche per i concorsi relativi ai gradi inferiori.

Fisserei una somma minima generale per tutti, stabilendo cioè un minimo di concorrenti, per esempio, 50.

DE MARTINO FRANCESCO. Tanto più che se è vero che per gli esami di gruppo C le prove sono più facili, e vi è meno lavoro, l'esame dei titoli richiede un tempo uguale.

PRESIDENTE. Anche l'esame dei titoli, in questo tipo di concorsi, è molto più sbrigativo: si tratta di concorsi per i quali occorre la licenza di scuola media; non vi sono pubblicazioni. È un esame che può fare anche il segretario.

DE MARTINO FRANCESCO. Credo che l'esame dei titoli sia pressoché identico per tutti i concorsi.

Non vedo la ragione per cui si debba ridurre l'importo di un terzo.

FERRERI. Le commissioni per i concorsi di gruppo A e B sono formate da professori universitari, mentre quelle per il gruppo C sono formate da personale di grado meno elevato, quindi il maggior compenso per le prime è dato dal maggior impegno che si richiede ai commissari.

COSTA, *Relatore*. Faccio osservare che abbiamo messo la riduzione di un terzo invece dei due terzi, come era originariamente.

DE MARTINO FRANCESCO. Allora ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Propongo di modificare l'articolo 7 nella seguente forma ossia sopprimendo le parole « maggiorata di un terzo per concorsi di grado VII o superiore è invece »; aggiungo che il relatore onorevole Costa ha proposto il seguente secondo comma: « Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 6 è raddoppiato per i concorsi di grado VIII e superiore ». Pertanto l'articolo 7 verrebbe ad essere definitivamente così formulato:

« Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 6 è ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

personale di gruppo C, o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle forze armate dello Stato o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato.

« Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 6 è raddoppiato per i concorsi di grado VII e superiore ».

Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho ora letto la formulazione.

TREMELLONI. Dichiaro di astenermi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

« Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, valgono, in quanto applicabili, anche per le commissioni giudicatrici degli esami di concorso e di idoneità per promozione di grado nelle carriere statali ».

COSTA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, questo articolo è sostitutivo dell'articolo 8 del testo ministeriale.

DE MARTINO FRANCESCO. So che, nelle commissioni universitarie, i professori sono soddisfatti di farne parte. Però bisogna mettere detti professori in condizioni di poter vivere.

TUDISCO. Per i concorsi di particolare importanza, occorrerebbe fare una eccezione, nel senso di lasciare alla considerazione del ministro competente l'opportunità di stabilire dei minimi.

COSTA, *Relatore*. Sono contrario, perché ci si presterebbe a dei favoritismi.

PRESIDENTE. Potremmo modificare nel senso che per i concorsi di grado superiore al VII, le indennità siano raddoppiate, e stabilire che il compenso minimo sia commisurato a 50 candidati.

FERRERI. Occorrerebbe stabilire questo minimo fisso, per qualsiasi concorso, salvo poi, per quelli di maggiore importanza, procedere ad una rivalutazione di questo minimo.

DE MARTINO FRANCESCO. Si potrebbe dire che le indennità non possono essere inferiori a 10 mila lire per ciascun candidato.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo: si va troppo in là con i compensi.

COSTA, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento: Sostituire l'articolo 8 col seguente: « Il trattamento complessivo da corrispondere a ciascun membro di commissione non potrà essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove di esame del concorso.

PRESIDENTE. Il progetto ministeriale parla di un minimo di 10 mila lire; qui, nel caso peggiore, il compenso sarebbe di 8.500 lire.

Si tratta quindi di una differenza minima:

DE MARTINO FRANCESCO. Nei casi eccezionali si potrebbe tornare alla indennità di missione, nel senso che se le indennità complessive siano inferiori a ciò che spetterebbe a titolo di indennità di missione, si corrisponda questa ultima.

TREMELLONI. Si potrebbe stabilire, anche approssimativamente, quante sono, ogni anno, le commissioni di esame, e quanti sono i membri che ad esse partecipano?

PRESIDENTE. È difficile stabilirlo; si può solo dire che, approssimativamente, le commissioni vengono a costare mezzo miliardo l'anno.

TREMELLONI. Sarebbe molto importante avere dati precisi, per avere un'idea della spesa cui si va incontro.

CORBINO. La cifra dei 550 milioni è comprensiva anche della somma che dovrebbe essere corrisposta per l'adeguamento delle indennità relative ai concorsi precedenti.

Per fare un riferimento a dati concreti, ci mancano gli elementi. Siamo stati molti anni senza concorsi, i quali sono stati ripresi nel 1948, e si è trattato di concorsi particolari.

Se mai, bisognerebbe riferirsi ai concorsi del 1938, ed alla media del triennio che ha preceduto questo anno, per avere un'idea dell'andamento normale delle esigenze della pubblica amministrazione, altrimenti non avremmo dati attendibili.

PRESIDENTE. È stato proposto dall'onorevole Ferreri il seguente altro emendamento all'articolo 8: « Per i concorsi nei quali i concorrenti siano meno di 50, ai commissari in sede è assegnata, in aggiunta alla indennità di cui all'articolo 5, una indennità fissa di 10 mila lire; ai commissari che risiedono fuori del comune, di 30 mila lire ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Accetto l'emendamento proposto dal relatore onorevole Costa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Costa, sostitutivo dell'articolo 8, di cui il proponente ha dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Resta pertanto implicitamente respinto l'emendamento dell'onorevole Ferreri sullo stesso articolo 8.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

DE MARTINO FRANCESCO. Ricordo che vi è ancora da discutere la mia proposta concernente i concorsi a cattedre universitarie. Il mio emendamento propone il limite minimo per i concorsi per titoli dal grado VII in su, e dice che: « Il compenso per ogni commissario non può essere inferiore a 50 mila lire ».

CORBINO. Si potrebbe dire: « Per i concorsi universitari la somma di cui al comma precedente non può essere inferiore a 50 mila lire ».

PRESIDENTE. Allora bisogna differenziare il caso del professore in sede da quello fuori sede.

DE MARTINO FRANCESCO. Io mi preoccupavo principalmente di quelli fuori sede.

COSTA, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento: « Per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potrà essere inferiore, per ciascun componente, a lire 15 mila per i commissari in sede, ed a lire 50 mila per i commissari fuori sede ».

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento testé letto dall'onorevole Costa.

(È approvato).

In sede di coordinamento si vedrà dove inserire tale disposizione che riterrei di farne articolo a sé.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che abbiano un numero di candidati ammessi superiore a duemilacinquecento si suddividono, in applicazione del secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in sottocommissioni con non meno di quattro membri, in essi compreso un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione. In tal caso si istituiscono tante sottocommissioni quanti sono, a partire dal primo, i gruppi di 2.500 o frazione eccedenti i 2.500 candidati ammessi, salvo ripartire il totale dei candidati in numero uguale tra le sottocommissioni istituite.

« La suddivisione in sottocommissioni, come al precedente comma, è effettuata anche per i concorsi per l'ammissione di qualsiasi personale in tutte le amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, qualora il numero dei candidati superi i

2.500 se trattasi di concorsi per titoli e i 1.250 se trattasi di concorsi per esami o per titoli ed esami.

« In caso di suddivisione in sottocommissioni spettano ai componenti di una commissione soltanto i compensi relativi al numero dei candidati assegnati ad una sottocommissione.

« Il compenso complessivo al presidente sarà calcolato sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione più numerosa ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

« Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento economico previsto per i membri e in caso di suddivisione in sottocommissioni soltanto quello inerente ad una sottocommissione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

« Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio finanziario vengono destinate, per l'importo di lire cinquecentocinquanta milioni, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155.

« Con decreti del ministro del tesoro saranno apportate le opportune variazioni di bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

« Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 hanno effetto nei riguardi dei concorsi indetti con bandi pubblicati dal 1° gennaio 1949 in poi, nonché dei concorsi banditi precedentemente se a tale data risultavano ancora da espletare in tutto o in parte, e dei concorsi a posti di insegnante elementare indetti dall'anno 1947 in poi, quando non siano state liquidate le indennità.

« Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

i concorsi di cui al precedente comma già interamente espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

DE MARTINO FRANCESCO. I concorsi per posti di maestro elementare non sono stati liquidati per nessun commissario?

PRESIDENTE. Posso riferire in modo certo su questo punto, giacché ho chiamato il direttore generale per le scuole elementari, il quale mi ha detto che i compensi ai componenti delle commissioni per i concorsi magistrali non sono ancora stati liquidati.

FERRERI. Circa i concorsi di scuola media, invece, taluni sono stati liquidati, ed altri no, perciò si presenta il caso di concorsi banditi con lo stesso decreto e liquidati in modo diverso.

PRESIDENTE. La questione che faceva il Ministero, riguardava soltanto i maestri elementari, per i quali mancavano norme precise.

Comprendo quindi che si venga a creare un ingiustificato diverso trattamento tra coloro che hanno avuto e quelli che non hanno ancora avuto un compenso, però faccio osservare che si dovrebbe negare l'aumento anche a questi ultimi.

MANNIRONI. Propongo la soppressione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Vi è da sanare la situazione nei riguardi dei concorsi magistrali, per i quali i compensi erano ancora di lire 2, 1,50 e 1.

Così come è stato detto, non si viene a violare il principio della non retroattività della legge.

DE MARTINO FRANCESCO. La legge, anche così, è retroattiva, perché il rapporto è praticamente esaurito. Si tratta solo di una finzione che crea delle sperequazioni. Perciò, siccome la legge ha effetto retroattivo, ritengo che debba essere retroattiva per tutti. Se invece non deve essere retroattiva, non lo deve essere per nessuno.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio osservare che non accettando questo articolo si creerebbero delle delusioni, cioè si deluderebbero delle legittime aspettative, in quanto furono dati affidamenti, a quei commissari, che sarebbero stati liquidati secondo future norme.

Il rapporto si è istituito pertanto fino da allora.

DE MARTINO FRANCESCO. Propongo di togliere l'espressione « quando non siano state liquidate le indennità ».

FERRERI. A tutte le commissioni fu promesso che il trattamento sarebbe stato migliorato, quindi anche i professori di scuola media sono in attesa di un miglioramento.

Faccio notare che le commissioni che sono rimaste senza pagamento delle indennità sono quelle che avevano un maggior numero di candidati (fino a 6 mila) per le quali furono fatte sottocommissioni di 12-15 persone.

È una materia, quindi, da guardare con prudenza e con calma. Ecco perché avevo proposto di esaminare se non valesse la pena di prendere il decreto del 1946 riguardante i professori di scuola media e di aumentare la misura di quelle indennità del 70 per cento per tutte le commissioni.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le commissioni per le scuole saranno liquidate in base alla legge del 1946.

PRESIDENTE. Il problema dei maestri elementari è grave, perché vi è assenza di una norma, mentre per i professori medi, vi è già la disposizione del 1946 che provvede.

Per i concorsi in via di espletamento non vi è bisogno di nessuna clausola.

DE PALMA. Vorrei chiedere un chiarimento: il secondo comma dell'articolo in esame a quali concorsi si riferisce? Se le indennità erano così basse da giustificare questo provvedimento, come si giustifica quel comma?

MANNIRONI. Data l'ora tarda, e dati i problemi che sono sorti nel corso della discussione, problemi che meritano di essere chiariti, propongo di rinviare la discussione del provvedimento alla prossima seduta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Mannironi.

(È approvata).

La seduta termina alle 13,45.